



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/284 DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 2026

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/451 della Commissione relativa alle norme armonizzate per i prodotti da costruzione elaborate a sostegno del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (UE) n. 305/2011, per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione delle norme armonizzate in relazione alle loro caratteristiche essenziali, i fabbricanti devono usare i metodi e i criteri stabiliti da tali norme, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (2) Con decisione di esecuzione C(2021) 5359 della Commissione ⁽²⁾, modificata dalla decisione di esecuzione C(2025) 455 della Commissione ⁽³⁾, la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) una richiesta di elaborazione e revisione di norme armonizzate a sostegno del regolamento (UE) n. 305/2011 per le apparecchiature da riscaldamento.
- (3) Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2021) 5359, modificata dalla decisione di esecuzione C(2025) 455, il CEN ha rivisto le norme armonizzate EN 1:1998/A1:2007 e EN 1:1998 - Stufe a distillati di petrolio con bruciatori a vaporizzazione; EN 15250:2007 - Apparecchi a lento rilascio di calore alimentati a combustibili solidi - Requisiti e metodi di prova; e EN 15821:2010 - Stufe per sauna multicomcombustibile alimentate con ciocchi di legno naturale - Requisiti e metodi di prova. I riferimenti a tali norme sono pubblicati nella serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾.
- (4) La revisione di tali norme ha portato all'adozione delle norme armonizzate rivedute EN 1-2:2025 - Apparecchi a combustibile liquido per uso residenziale - parte 2: Stufe a distillati di petrolio con bruciatori a vaporizzazione; EN 16510-2-5:2025 - Apparecchi a combustibile solido per uso residenziale - parte 2-5: Apparecchi a lento rilascio di calore; e EN 16510-2-10:2025 - Apparecchi a combustibile solido per uso residenziale - parte 2-10: Stufe per sauna multicomcombustibile alimentate con ciocchi di legno naturale.
- (5) Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2021) 5359, modificata dalla decisione di esecuzione C(2025) 455, il CEN ha adottato la nuova norma armonizzata EN 16510-2-7 2025 - Apparecchi a combustibile solido per uso residenziale - parte 2-7: Apparecchi a doppio combustibile alimentati a legna e a pellet.

⁽¹⁾ GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/305/oj>.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione C(2021) 5359 della Commissione, del 29 luglio 2021, relativa a una richiesta di normazione rivolta al Comitato europeo di normazione per quanto riguarda le apparecchiature da riscaldamento a sostegno del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione C(2025) 455 della Commissione, del 28 gennaio 2025, che modifica la decisione di esecuzione C(2021) 5359 per quanto riguarda le norme armonizzate per le apparecchiature da riscaldamento e i termini per l'adozione di tali norme.

⁽⁴⁾ Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione sull'armonizzazione). In caso di conflitto, le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 305/2011 prevalgono su quelle delle norme armonizzate (GU C 92 del 9.3.2018, pag. 139).

- (6) La Commissione ha valutato la conformità delle tre norme armonizzate rivedute e della nuova norma armonizzata adottata dal CEN alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2021) 5359 e al regolamento (UE) n. 305/2011.
- (7) Le tre norme armonizzate rivedute e la nuova norma armonizzata adottata dal CEN sono conformi alla decisione di esecuzione C(2021) 5359, modificata dalla decisione di esecuzione C(2025) 455, e al regolamento (UE) n. 305/2011. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (8) Considerando che gli *apparecchi a combustibile solido per uso residenziale - apparecchi a doppio combustibile alimentati a legna e a pellet* rientrano nell'ambito di applicazione di due norme, EN 13240:2001 Stufe a combustibile solido - Requisiti e metodi di prova (comprese le relative modifiche) e EN 14785:2006 - Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati con pellet di legno - Requisiti e metodi di prova, e che recano la marcatura CE conformemente a entrambe, è opportuno chiarire che tali norme armonizzate rimangono applicabili a tali prodotti fino alla fine del periodo di coesistenza della norma EN 16510-2-7:2025 per quanto riguarda gli obblighi stabiliti a norma del regolamento (UE) n. 305/2011.
- (9) Con lettera M/122 del 6 luglio 1998 la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) una richiesta di elaborazione di norme armonizzate a sostegno della direttiva 89/106/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾ («mandato»). Il mandato consente l'adozione di norme armonizzate elaborate su tale base, in particolare per i dispositivi di ancoraggio permanente e i ganci di sicurezza.
- (10) Sulla base del mandato, il CEN ha elaborato una nuova norma armonizzata EN 17235:2024 per i dispositivi di ancoraggio permanente e i ganci di sicurezza.
- (11) Il regolamento delegato (UE) 2025/695 della Commissione ⁽⁶⁾ stabilisce livelli di soglia e classi di prestazione per i dispositivi di ancoraggio permanenti e i ganci di sicurezza applicabili ai prodotti contemplati dalla norma EN 17235:2024 Dispositivi di ancoraggio permanente e ganci di sicurezza.
- (12) La Commissione ha valutato se la norma EN 17235:2024 sia conforme al mandato, al regolamento delegato (UE) 2025/695 e al regolamento (UE) n. 305/2011.
- (13) La norma armonizzata EN 17235:2024 adottata dal CEN è conforme al mandato pertinente, al regolamento delegato (UE) 2025/695 e al regolamento (UE) n. 305/2011. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (14) Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/451 della Commissione ⁽⁷⁾ figurano i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno del regolamento (UE) n. 305/2011. Al fine di garantire che i riferimenti di tali norme siano elencati in un unico atto, i riferimenti delle norme armonizzate EN 1-2:2025; EN 16510-2-10:2025; EN 16510-2-5:2025; EN 16510-2-7:2025 e EN 17235:2024 dovrebbero essere inclusi in tale allegato.
- (15) A norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 305/2011 si dovrebbe indicare un periodo di coesistenza per ciascuna norma armonizzata che sostituisce un'altra norma armonizzata.
- (16) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/451.
- (17) Al fine di consentire ai fabbricanti di utilizzare il prima possibile la norma armonizzata riveduta, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

⁽⁵⁾ Direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1989/106/oj>).

⁽⁶⁾ Regolamento delegato (UE) 2025/695 della Commissione, del 9 aprile 2025, che integra il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo livelli di soglia e classi di prestazione per i dispositivi di ancoraggio permanenti e i ganci di sicurezza (GU L, 2025/695, 22.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/695/oj).

⁽⁷⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2019/451 della Commissione, del 19 marzo 2019, relativa alle norme armonizzate per i prodotti da costruzione elaborate a sostegno del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 77 del 20.3.2019, pag. 80, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/451/oj).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/451 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/451 sono aggiunte le seguenti voci:

N.	Riferimento della norma	Riferimento della norma sostituita	Inizio del periodo di coesistenza (gg.mm.aaaa)	Fine del periodo di coesistenza (gg.mm.aaaa)
«13.	EN 1-2:2025 Apparecchi a combustibile liquido per uso residenziale - parte 2: Stufe a distillati di petrolio con bruciatori a vaporizzazione	EN 1:1998 Stufe a distillati di petrolio con bruciatori a vaporizzazione EN 1:1998/A1:2007	9.2.2026	9.2.2027
14.	EN 16510-2-5:2025 Apparecchi a combustibile solido per uso residenziale - parte 2-5: Apparecchi a lento rilascio di calore	EN 15250:2007 Apparecchi a lento rilascio di calore alimentati a combustibili solidi - Requisiti e metodi di prova	9.2.2026	9.2.2027
15.	EN 16510-2-7:2025 Apparecchi a combustibile solido per uso residenziale - parte 2-7: Apparecchi a doppio combustibile alimentati a legna e a pellet Durante il periodo di coesistenza le norme EN 13240:2001 e EN 14785:2006 si applicano agli apparecchi a doppio combustibile alimentati a legna e a pellet.		9.2.2026	9.2.2027
16.	EN 16510-2-10:2025 Apparecchi a combustibile solido per uso residenziale - parte 2-10: Stufe per sauna multicomcombustibile alimentate con ciocchi di legno naturale	EN 15821:2010 Stufe per sauna multicomcombustibile alimentate con ciocchi di legno naturale - Requisiti e metodi di prova	9.2.2026	9.2.2027
17.	EN 17235:2024 Dispositivi di ancoraggio permanente e ganci di sicurezza		9.2.2026	9.8.2027».